

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 11 DEL 17 MARZO 2025

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Bonus giovani: il Governo ritorna sui propri passi</i>	3
<i>Indennità di malattia anche ai pensionati</i>	3
<i>Novità su concordato preventivo e distacco autotrasportatori</i>	4
<i>Giovani calciatori: apprendistato solo con il consenso dell'atleta</i>	5
<i>Portale INPS: nuova pagina dedicata alla malattia e alle visite di controllo</i>	5
<i>Assegno di integrazione salariale: disponibile il file per la dichiarazione del fruito</i>	6
<i>Contributo addizionale NASpl: esonerati anche i lavoratori extra del catering</i>	6
<i>Gestione Separata: resi noti i contributi volontari per il 2025</i>	7
<i>Meno cara la rateazione dei debiti INAIL</i>	8
<i>Domanda di riammissione alla Rottamazione-quater</i>	9
<i>Impatriati: periodo più lungo anche se autonomi</i>	10
<i>Regime impatriati e straniero per la prima volta in Italia</i>	10
<i>Entrate: approvati i modelli 730</i>	11
<i>Ricercatori e detrazioni per familiari fiscalmente a carico</i>	12
<i>Indennità ferie fuori dalla responsabilità solidale nell'appalto</i>	12
<i>Le molestie verbali verso una collega costituiscono giusta causa</i>	13
<i>Verifica dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero</i>	13
APPROFONDIMENTI	15
<i>Regime impatriati anche in assenza di laurea</i>	15
<i>730/2025: approvate le istruzioni per i conguagli da assistenza fiscale</i>	16
<i>Scendono i tassi di interesse per la rateazione dei contributi INPS</i>	17
<i>Imprese strategiche: al via l'esonero per le aggregazioni</i>	19

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Bonus giovani: il Governo ritorna sui propri passi

Sul sito internet del Dipartimento per il programma di Governo, risulta ancora come "non adottato" il decreto interministeriale attuativo dell'art. 22, c. 10 della L. 95/2024 (conv. D.L. 60/2024) recante termini e modalità attuative dell'esonero dal versamento del 100% degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ai fini dell'incremento del lavoro giovanile stabile, nel rispetto della normativa UE (c.d. Bonus Giovani).

Il provvedimento interministeriale era stato adottato solo la scorsa settimana a seguito dell'autorizzazione della Commissione Europea, intervenuta in data 31 gennaio 2025.

Il retrofront del Governo è dipeso dal fatto che il decreto ministeriale si è discostato dal dettato normativo, riconoscendo alle aziende la possibilità di fruire dell'incentivo non dal mese di settembre 2024, ma a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, avvenuta appunto alla fine di gennaio 2025.

In breve, il decreto escludeva dal beneficio tutti i datori di lavoro che hanno assunto giovani nel rispetto del Decreto Coesione, ossia dal 1° settembre 2024.

Indennità di malattia anche ai pensionati

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia spetta anche nei confronti dei lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente sulla base della nuova copertura assicurativa e sempreché la specifica tutela previdenziale sia normativamente prevista.

Così si è espresso l'Inps con la circolare dell'11 marzo 2025 n. 57 che ha modificato l'orientamento fin qui seguito dell'Istituto previdenziale col quale lo aveva sostanzialmente negato.

Infatti, è evidente che il riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia, pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.

L'eccezione riguarda quei casi di incumulabilità tra la pensione e i redditi da lavoro, come ad es. quota 100, 102 e 103, in quanto l'indennità di malattia ha natura sostitutiva della retribuzione e come tale risulta anch'essa incumulabile.

Invece, il lavoratore agricolo a tempo determinato (OTD), titolare di un trattamento pensionistico - ancorché iscritto nei suddetti elenchi sulla base di precedente attività lavorativa - in assenza di un nuovo rapporto di lavoro attivo perde il diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Infine, l'indennità di malattia non spetta agli iscritti alla gestione separata in quanto i trattamenti di malattia non spettano a tali soggetti titolari di un trattamento pensionistico.

Analoga incompatibilità sussiste per i titolari di pensione di inabilità che presuppone la totale impossibilità di svolgere un'attività di lavoro e che di conseguenza verrà revocata nel caso di ripresa dell'attività lavorativa. Ciò determina l'impossibilità di fruire dell'indennità di malattia.

Novità su concordato preventivo e distacco autotrasportatori

Il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 118 del 13 marzo 2025, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012".

Il testo sostituisce l'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in modo da aggiornare il sistema nazionale di classificazione del rischio prevedendo, tra l'altro, la possibilità di accesso ai dati in esso contenuti anche agli ispettori del lavoro.

Il Governo ha anche approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Il testo introduce diverse misure di semplificazione in materia di adempimenti e versamenti. Inoltre, in materia di concordato preventivo biennale, si proroga la possibilità di adesione all'istituto al 30 settembre (in precedenza era il 31 luglio) e, tenuto conto della sperimentaltà del concordato, si escludono i soggetti che adottano il regime forfetario. In materia di contenzioso, si estende a tutti i ricorsi pendenti in Cassazione la possibilità di usufruire della conciliazione giudiziale, in precedenza riservata quelli successivi al 5

gennaio 2024. Infine, nel settore doganale, si recepiscono le istanze delle categorie in relazione alle sanzioni sui diritti di confine diversi dal dazio, allineandole a quelle interne.

Giovani calciatori: apprendistato solo con il consenso dell'atleta

L'AGCM, con un comunicato stampa del 17 febbraio 2025, ha reso noto che la FIGC ha rimosso il diritto per le società calcistiche di imporre ai calciatori "giovani di serie" un contratto di apprendistato professionalizzante senza un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'atleta.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso positivamente una moral suasion nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La FIGC, con il Comunicato Ufficiale n. 233/A del 31 maggio 2024, aveva adottato una modifica delle Norme Organizzative Interne federali ("NOIF") che reintroduceva un vincolo di durata ultra-biennale per i calciatori "giovani di serie". In particolare, nel comunicato era previsto, in aggiunta al vincolo di durata biennale ammesso dalla normativa vigente, il diritto per le società calcistiche di stipulare, a prescindere dalla volontà dei giocatori con esse tesserati, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di tre anni.

In seguito ai rilievi espressi dall'Autorità nel corso di diverse audizioni con la Federazione stessa, le Leghe Professionistiche e l'Associazione Italiana Calciatori, la FIGC ha modificato questa regolamentazione. La nuova versione delle NOIF, approvata dal Consiglio Federale il 30 gennaio scorso con il Comunicato Ufficiale 159/A, subordina la stipula del contratto di apprendistato professionalizzante con la società di tesseramento a una espressa manifestazione di volontà da parte del calciatore, senza la quale, alla scadenza del vincolo sportivo così come ammesso dalla normativa vigente, il giocatore è libero di scegliere presso quale sodalizio sportivo proseguire il proprio percorso calcistico. Tale disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025; da questa data le società calcistiche non avranno più il diritto di imporre unilateralmente il contratto precedente.

Portale INPS: nuova pagina dedicata alla malattia e alle visite di controllo

L'INPS ha reso noto che sul proprio portale istituzionale è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all'indennità di malattia e alle visite mediche di controllo.

Le informazioni riguardano l'indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti e agli iscritti alla Gestione Separata, e sono riferite ai seguenti aspetti: requisiti; durata della prestazione; quanto spetta; modalità di pagamento; come richiedere l'indennità.

Vengono inoltre fornite indicazioni sulle visite mediche di controllo.

Tramite la pagina, infine, è possibile scaricare diverse guide sulla tutela della malattia e sui certificati.

Assegno di integrazione salariale: disponibile il file per la dichiarazione del fruito

L'INPS, con il messaggio n. 872 del 12 marzo 2025, ha reso disponibile il modello del file in formato .csv per la dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell'anno 2025, da utilizzare per la presentazione delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale e dai Fondi di solidarietà bilaterali.

All'interno del file sono evidenziate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l'esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.

L'utente, inoltre, ha la possibilità, nella tabella di dettaglio, di filtrare il periodo di interesse per l'inserimento delle giornate fruito, accedendo alle colonne denominate "data" e "giorno".

Per le ulteriori istruzioni si può fare riferimento al manuale allegato al messaggio n. 1351 dell'11 aprile 2023. In ogni caso, non si deve modificare né alterare in alcun modo il format fornito.

Contributo aggiuntivo NASpl: esonerati anche i lavoratori extra del catering

L'INPS, con il messaggio n. 913 del 14 marzo 2025, ha fornito ulteriori indicazioni in merito all'applicazione della lett. d-bis) del c. 29 dell'art. 2 della L. 92/2012, come modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dalla L. 160/2019, che ha previsto che il contributo aggiuntivo NASpl (e, conseguentemente, l'incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo) non si applica ai contratti di lavoro stipulati con i lavoratori di cui all'art. 29, c. 2, lett. b), del D.Lgs. 81/2015.

Nello specifico, si tratta dei contratti stipulati con i c.d. lavoratori extra, per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura

di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della L. 84/1994, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente”.

Allo scopo, l'Istituto previdenziale ha precisato che, a integrazione della circolare 91/2020, con la quale sono state fornite indicazioni in materia, le attività dei settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” riportate al paragrafo 1.4.1 della citata circolare, per le quali trova applicazione la disciplina in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, devono essere integrate anche con le attività di “mense e ristorazione collettiva” con i codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05 e del “catering” con i codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05.

Tali attività, infatti, rientrano nella disciplina dei pubblici esercizi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del “Turismo, Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi” e non risultano dagli stessi esclusi nell'applicazione del c.d. lavoro extra.

Gestione Separata: resi noti i contributi volontari per il 2025

L'INPS, con la circolare n. 58 del 14 marzo 2025, ha comunicato il valore dei versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata, relativi all'anno 2025, in seguito alla variazione ISTAT, tra il periodo gennaio 2023 - dicembre 2023 e il periodo gennaio 2024 - dicembre 2024, pari allo 0,8%.

Per l'anno 2025, per i lavoratori dipendenti non agricoli, la retribuzione minima settimanale di riferimento è pari ad € 241,36, mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è pari a 55.448,00. Inoltre, il massimale di cui all'art. 2, c. 18, L. 335/1995 è pari a € 120.607,00. L'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria da decorrenza successiva al 31/12/1995, è pari al 33,00%. Diversamente, l'aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87%.

Con riferimento al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni artigiani e commercianti, le aliquote 2025 sono così fissate: 24,00% per gli artigiani e 24,48% per i commercianti.

Per l'anno 2025, l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a € 4.638,84 su base annua e ad € 386,57 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a € 6.123,24 su base annua e € 510,27 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l'anno 2025, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e figure assimilate.

Meno cara la rateazione dei debiti INAIL

L'Inail, con la circolare n. 22 del 14 marzo 2025, ha reso noto di aver adeguato la misura degli interessi di rateazione e delle sanzioni civili, per effetto del nuovo tasso BCE (decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025) fissato al 2,65% a decorrere dal 12 marzo 2025.

Per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (tasso BCE + 6 punti), trova applicazione il tasso del 8,65%, sempre che si tratti di piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 12 marzo 2025. Per le rateazioni già in corso a tale data, restano invece validi i piani di ammortamento già determinati con l'interesse vigente tempo per tempo.

Le sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento dei premi e/o accessori, sempre con decorrenza dal 12 marzo 2025 sono pari alle seguenti misure:

- 2,65% nel caso di pagamento dei premi effettuato spontaneamente entro 120 giorni, in unica soluzione, prima di contestazioni o richieste dell'ente;
- 8,15% per i pagamenti successivi.

In caso di evasione, il tasso applicabile dal 18 dicembre è determinato nelle seguenti misure:

- 8,15%, sempre che il versamento sia effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia;
- 10,15%, se il pagamento viene invece effettuato successivamente ai 30 giorni, ma comunque entro 90 giorni dalla denuncia.

Resta fermo, in ogni caso, che le sanzioni civili non possono superare il 40% dei premi non corrisposti entro la scadenza.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso ridotto applicabile per mancato o ritardato pagamento del premio è quello del 2,65%, mentre in caso di evasione sale al 4,65% (tasso BCE + 2 punti).

Domanda di riammissione alla Rottamazione-quater

L'Agenzia delle entrate-riscossione ha fornito le indicazioni operative per la presentazione online della domanda di riammissione alla "Rottamazione-quater" che deve avvenire entro il 30 aprile 2025.

Nella domanda è necessario indicare, oltre ai debiti per i quali puoi richiedere - in base alla legge - la riammissione, anche il numero di rate con le quali intendi effettuare il pagamento: in un'unica rata, entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Il pagamento prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Sono disponibili due modalità alternative per presentare la domanda di riammissione.

L'intermediario fiscale può presentare la domanda di riammissione per i tuoi assistiti direttamente dall'area riservata EquiPro con le credenziali Entratel.

Chi ha presentato la domanda in area riservata, riceverà, tramite e-mail, la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata".

Invece, chi ha presentato la domanda in area pubblica, riceverà una prima e-mail all'indirizzo che indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Infine, se la documentazione di riconoscimento allegata è completa e corretta, verrà inviata una terza e-mail con il link per scaricare, entro i successivi 5 giorni (120 ore dal ricevimento del link), la "Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata". Decorso tale termine, non sarà più possibile effettuare il download.

Impatriati: periodo più lungo anche se autonomi

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 72 del 12 marzo 2025, ha precisato che l'elevazione del periodo di residenza fiscale all'estero da 3 periodi d'imposta a 6 oppure 7 a seconda che il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero abbia svolto oppure no attività presso lo stesso datore di lavoro (o soggetto appartenente allo stesso gruppo) trova applicazione anche se viene svolto in Italia un lavoro autonomo.

Ciò trova conferma nel fatto che il Dlgs 209/2023 non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti; dunque, il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente (lavoratore dipendente, assimilato o lavoratore autonomo) al rientro in Italia presti l'attività lavorativa per il medesimo soggetto (datore/gruppo) per il quale ha lavorato all'estero.

Quindi il contribuente che al rientro in Italia intraprende un'attività professionale e rende le proprie prestazioni professionali anche nei confronti del suo precedente datore di lavoro estero, il periodo minimo di permanenza all'estero è di sei periodi d'imposta (ovvero di sette periodi d'imposta qualora sia stato impiegato in Italia, prima del trasferimento, per lo stesso datore di lavoro).

Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Agenzia delle entrate, l'Istante dichiara che sta valutando un rientro in Italia a partire da gennaio 2025 per esercitare una attività di lavoro autonomo, emettendo parcelle principalmente ma non esclusivamente intestate ad una società appartenente al medesimo gruppo della società per la quale è stato impiegato all'estero e per la quale lavorava in Italia anche prima del suo trasferimento all'estero.

Ne deriva che, in applicazione dei principi su esposti, il periodo minimo di permanenza all'estero necessario ai fini dell'applicazione del regime agevolato per gli impatriati è di sette periodi d'imposta.

Regime impatriati e straniero per la prima volta in Italia

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 70 del 12 marzo 2025, ha precisato che può fruire del regime fiscale agevolato riservato ai c.d. impatriati, anche lo straniero che non è mai stato residente in Italia, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al DLgs 209/2023.

Secondo l'Agenzia delle entrate, infatti, la norma non subordina l'applicazione del nuovo regime alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero.

Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia delle entrate, dato che l'Istante dichiara l'intenzione di stabilire la propria residenza in Italia a gennaio 2025 per svolgere un'attività di lavoro autonomo, si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo non inferiore a sei periodi d'imposta dove presterà l'attività lavorativa per la maggior parte, riferisce di possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, potrà applicare il nuovo regime indipendentemente da una precedente residenza nel territorio dello stato Italiano.

Entrate: approvati i modelli 730

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 114763 del 10 marzo 2025, ha approvato, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:

- a) 730/2025, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono presentare nell'anno 2025, per i redditi prodotti nell'anno 2024;
- b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
- d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l'assistenza fiscale prestata;
- e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d'imposta;
- f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché questo contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano costituiti da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.

Ricercatori e detrazioni per familiari fiscalmente a carico

L'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 67 del 7 marzo 2025, ha precisato che il ricercatore rientrato in Italia, fruitore del regime fiscale speciale di cui all'art. 44 del DL 78/2010, deve essere considerato fiscalmente a carico del coniuge, dato che la citata norma non prevede che la quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale ex art. 12, c. 2 del TUIR, al reddito complessivo.

Nel caso sottoposto alla verifica dell'Agenzia delle entrate, una lavoratrice, dopo aver svolto all'estero attività di ricerca e docenza ed essere rientrata in Italia fruendo del regime fiscale speciale sopra citato, ha chiesto all'Agenzia delle entrate se potesse essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge ai fini del riconoscimento delle relative detrazioni.

L'Agenzia delle entrate rileva che, in assenza di una specifica disposizione, la quota di reddito esente da imposizione (90% degli emolumenti percepiti dal docente o ricercatore), non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.

Quindi, se il reddito complessivo dell'Istante, determinato come sopra indicato e assunto al netto della quota esente da imposizione, non è superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'articolo 12, comma 1 del TUIR.

Indennità ferie fuori dalla responsabilità solidale nell'appalto

La responsabilità solidale del committente per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 gennaio 2025 n. 1450 che puntualizza la natura della responsabilità solidale ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003 nell'ambito di un appalto pubblico, i cui principi sono applicabili anche all'ambito privato per il quale la disciplina degli appalti è proprio quella contenuta nel citato art. 29. Perciò l'indennità sostitutiva di ferie e permessi che ha una natura mista tra retribuzione e risarcimento danno resta esclusa da tale adempimento solidale a carico del committente, qualora l'appaltatore o il subappaltatore non corrispondano tali compensi ai propri lavoratori.

Nella causa specifica la norma regolatrice degli appalti pubblici era il D.Lgs. 163/2006 (sostituita dal vigente D.Lgs. 50/2016) che, diversamente dal D.Lgs. 276/2003, permetteva di considerare incluso nell'obbligo solidale anche trattamenti economici come l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Le molestie verbali verso una collega costituiscono giusta causa

È legittimo il licenziamento per giusta causa in presenza di molestie verbali a sfondo sessuale indirizzate ad una collega sul posto di lavoro. Così si è espressa la Cassazione con un'ordinanza del 10 marzo 2025 n. 6345 che ha annullato la sentenza della Corte di appello che, al contrario, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento condannando il datore di lavoro a pagare l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 18 della legge 300/1970, sulla base della non proporzionalità tra la sanzione (il licenziamento per giusta causa) con la gravità della condotta punita.

La Cassazione invece ribalta la sentenza dei giudici di secondo grado, rinviando la valutazione della proporzionalità o meno dei comportamenti attribuiti al lavoratore ad un nuovo giudice di secondo grado ma affermando un principio di carattere generale a cui lo sesso dovrà uniformarsi con la sentenza.

Secondo la Cassazione, infatti, le frasi pronunziate dal lavoratore all'indirizzo della collega rappresentano azioni disonorevoli ed immorali, atteso che l'ordinamento qualifica in termini di discriminazione anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima degradante, umiliante od offensivo.

Se la nuova Corte di appello del rinvio valuterà così tali comportamenti e il livello delle frasi pronunciate, dovrà decidere per la legittimità del licenziamento.

Verifica dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero

Prende il via da parte dell'Inps l'operazione della verifica dell'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero per gli anni 2025 e 2026. Con il messaggio del 13 marzo 2025 n. 890 l'Inps riassume i termini dell'operazione che ricalca quanto avvenuto negli scorsi anni con lo scopo di accertare l'esistenza in vita dei pensionati residenti all'estero allo scopo di evitare la presenza di pagamenti di pensioni non dovute a causa del decesso degli stessi e di conseguenza delle complicate e lunghe procedure di recupero.

La prima fase, riferita all'anno 2025, che si svolgerà da marzo 2025 a luglio 2025, riguarderà i pensionati residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Citibank N.A., cioè l'istituto di credito a cui si appoggia l'Inps, curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita a partire dal 20 marzo 2025 e i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni entro il 19 agosto 2025. Nel caso in cui l'attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di agosto 2024, se possibile, avverrà in contanti presso le Agenzie Western Union del Paese di residenza. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19 agosto 2024, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di settembre 2025. La seconda fase della verifica, che si svolgerà da settembre 2025 a gennaio 2026, riguarderà i pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania. Ecco gli step:

- invio delle comunicazioni dal 17 settembre 2025;
- i pensionati dovranno far pervenire le attestazioni di esistenza in vita entro il 15 gennaio 2026;
- in caso di mancata produzione dell'attestazione di esistenza in vita, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2026.

La dimostrazione dell'esistenza in vita potrà essere fornita dai pensionati coinvolti dalla campagna o con modalità cartacee oppure tramite il portale web di Citibank. La terza modalità è costituita dalla riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate di pensione, in prossimità dell'avvio del processo di verifica.

APPROFONDIMENTI

Regime impatriati anche in assenza di laurea

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta all'interpello n. 71 del 12 marzo 2025, ha precisato che può fruire del regime fiscale agevolato degli impatriati anche il lavoratore che, pur non essendo laureato, è in possesso di una qualifica professionale, come definita dall'art. 27-quater del TU immigrazione per gli stranieri altamente qualificati che vogliono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro ed ottenere la Carta Blu UE.

Secondo l'Agenzia delle entrate, poiché il nuovo regime degli impatriati trova applicazione sia nei confronti degli italiani che intendono ritrasferire la residenza in Italia sia nei confronti degli stranieri che vogliono venire nel nostro Paese, al fine di definire il requisito riportato alla lettera d) dell'art. 5, c. 1 del Dlgs 209/2023 (essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione) si deve far riferimento all'art. 27-quater del TU immigrazione (inserito dal Dlgs 108/2012, indicato nella citata lett. d), insieme al Dlgs 206/2007).

Ciò detto, secondo l'Agenzia delle entrate, il richiamo alle disposizioni contenute nelle norme sopra citate deve necessariamente intendersi effettuato solo ai requisiti relativi al possesso, alternativamente, del titolo di istruzione o di una qualificazione professionale, ivi elencati.

Ne deriva che il nuovo regime fiscale per gli impatriati trova applicazione se il lavoratore è in possesso:

- del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

- di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO08, n. 133 e n. 25.

Analoghi principi sono stati espressi dal successivo interpello n. 74, pubblicato in pari data.

730/2025: approvate le istruzioni per i conguagli da assistenza fiscale

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 120707/2025 del 12 marzo, ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF.

Inoltre, ha approvato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

Le indicazioni di riferimento per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, di seguito esposte, non si discostano da quelle degli anni precedenti.

Trasmissione telematica dei dati relativi ai modelli 730/2025 da parte dei sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale

I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale con riferimento all'anno d'imposta 2024 trasmettono in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi ai modelli 730-4 unitamente a quelli della dichiarazione, osservando le specifiche tecniche di cui all'Allegato A del provvedimento.

Inoltre, i sostituti d'imposta, anche in caso di assistenza fiscale prestata in forma diretta, effettuano le operazioni di conguaglio sulla base dei modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate al sostituto d'imposta stesso.

Trasmissione telematica dei dati contenuti nei modelli 730-4 ai sostituti d'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate in caso di presentazione diretta della dichiarazione 730 precompilata

L'Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili della dichiarazione 730 precompilata ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata, l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail fornito dal contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata.

Qualora, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione 730 precompilata non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.

Scendono i tassi di interesse per la rateazione dei contributi INPS

L'INPS, con la circolare n. 56 dell'11 marzo 2025, facendo seguito alla decisione di politica monetaria della BCE del 6 marzo 2025 che ha ridotto l'ex TUR al 2,65% (con decorrenza dal 12 marzo 2025), ha fornito le opportune indicazioni sulla nuova misura degli interessi di rateazione e differimento, nonché delle sanzioni civili, tenendo conto anche delle novità in tema di ravvedimento operoso introdotte dal D.L. n. 19/2024.

Interesse di dilazione e di differimento

Le prime indicazioni riguardano l'interesse di dilazione dovuto in caso di versamento rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili, che passa all'8,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 12 marzo 2025. Diversamente, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non sono previste modificazioni.

Anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, dal 12 marzo 2025, deve essere calcolato al tasso dell'8,65%

annuo. In tal caso, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2025.

Sanzioni civili

Venendo alle sanzioni civili, si devono distinguere, come di consueto, le conseguenze in caso di omissione o di evasione contributiva, tenendo conto, come anticipato, delle novità in materia di ravvedimento operoso.

Più precisamente, in caso di omissione contributiva, la misura della sanzione civile passa all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). Si tratta della fattispecie di cui alle lettere a) dell'art. 116, c. 8, della L. 388/2000, ovvero quella del mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Si deve poi considerare che, in base al nuovo ravvedimento operoso introdotto dal 1° settembre 2024, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione è calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d'anno.

Per la fattispecie di evasione contributiva di cui alla lett. b), invece, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari, in ragione d'anno, al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. È il caso in cui i contributi non erano nemmeno rilevabili dalle denunce, in quanto omesse o non conformi al vero. Più precisamente, si deve poi distinguere tra le seguenti ipotesi, anche alla luce delle novità di cui al D.L. n. 19/2024:

- Denuncia della situazione debitoria che sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa: in questo caso, le sanzioni civili vengono degradate a omissione e quindi calcolate al 8,15% in ragione d'anno.
- Versamento effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia spontanea: la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).
- Nella fattispecie prevista dal successivo comma 10, ovvero quando il mancato o ritardato pagamento derivi da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, le sanzioni civili sono dovute nella misura dei soli interessi legali.

Le sanzioni civili possono poi essere ridotte nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, sempreché siano integralmente pagati i contributi e le spese. Tuttavia, considerato che l'ex TUR è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2025 (2% in ragione d'anno), a decorrere dal 12 marzo 2025 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del 2,65%.

Imprese strategiche: al via l'esonero per le aggregazioni

Nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-Economia-Imprese) del 23 gennaio 2025, con cui sono state fornite istruzioni sull'esonero applicabile alle nuove imprese costituite con processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie.

Con la pubblicazione del nuovo decreto, la misura introdotta dall'art. 4-ter del D.L. 4/2024 (L. 28/2024) trova così piena attuazione.

Sono ora attese le istruzioni dell'INPS per l'operatività.

Vediamo, nel dettaglio, le caratteristiche del nuovo esonero.

Oggetto e beneficiari

In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, le nuove imprese costituite con processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale finalizzato a stipulare, in sede governativa, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA ovvero con la RSU, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

Le operazioni societarie coinvolte sono le fusioni, le cessioni, i conferimenti, le acquisizioni di aziende o rami di esse.

La nuova impresa, a seguito della costituzione, può sottoscrivere l'accordo anche prima dell'operazione societaria di aggregazione, a condizione che nell'accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione.

L'accordo

Il decreto disciplina nel dettaglio i contenuti che deve avere l'accordo da sottoscrivere in sede ministeriale, che sono i seguenti:

- a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- d) il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno, da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie, per almeno 48 mesi.

Non può essere prevista l'interruzione dei rapporti di lavoro, se non per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

In corso di realizzazione del progetto industriale, l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione, dandone dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

Misura dell'incentivo

Al datore di lavoro firmatario dell'accordo governativo spetta un esonero per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dal datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAILÈ prevista la fruibilità dell'esonero per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Spetta poi per ulteriori 12 mesi, ma nel più ridotto limite di importo annuo pari a 2.000 euro.

Resta ferma, in ogni caso, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo è riconosciuto solo in relazione ai lavoratori coinvolti nelle politiche attive a cui sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive, da svolgere nel periodo di durata dell'esonero. Peraltro, è compatibile con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla

legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

Diversamente, non spetta con riferimento alle nuove imprese costituite da società dello stesso gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili allo stesso centro di interessi.

Mancata effettuazione delle operazioni societarie e revoca degli incentivi

Il decreto individua alcune ipotesi in cui l'INPS provvede al recupero dei contributi indebitamente fruiti. Le modalità di recupero saranno definite da apposito provvedimento dell'istituto.

In particolare, il recupero avviene se:

- L'operazione societaria non si concretizza nei tempi previsti nell'accordo stipulato in sede governativa, situazione che determina il venir meno anche dei contenuti dell'accordo, compreso il progetto industriale e di politica attiva.
- Nel periodo di durata dell'esonero, non sono state erogate ai lavoratori almeno 200 ore complessive di attività di formazione o riqualificazione.
- L'azienda interrompe il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli a tutela del perimetro occupazionale, come sopra individuate. In questo caso, inoltre, si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati da tale violazione.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Polenghi 9 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

